

**PREMESSA SEZIONE 31 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19**

Edizione 2020

La sezione tematica presentata, dal titolo "Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19" è stata predisposta dalla Regione Piemonte (referenti Marianna MATTA e Lucia BONTEMPO), in attuazione delle previsioni di cui alla D.G.R. n. 11-1330 dell'8 maggio 2020 (BUR n. 20 s. 3 del 14/05/2020). I contenuti presentano CARATTERE SPERIMENTALE E TEMPORANEO, data la stretta connessione con l'emergenza sanitaria COVID-19 - ritenendo gli stessi non più necessari nel momento in cui possa essere considerata conclusa la fase emergenziale. Essa si propone dunque quale primo strumento operativo per rispondere alla necessità di mettere in atto, nei cantieri temporanei o mobili - anche eventualmente non pubblici - tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli di regolamentazione definiti per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Secondo quanto già illustrato al paragrafo 2.2.11 della Nota metodologica - Allegato A, alla cui lettura si rimanda necessariamente per il dettaglio dei criteri adottati, tale sezione è finalizzata alla quantificazione economica delle misure da prevedersi in un cantiere temporaneo o mobile per l'attuazione delle previsioni del protocollo di regolamentazione Allegato 13 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri", sia in qualità di committenti dell'opera - e quindi in termini di costi della sicurezza da individuarsi nel Piano di Sicurezza e Coordinamento a carico del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione - sia in qualità di datori di lavoro - ossia in termini di nere aziendale della sicurezza da considerarsi nell'ambito della quota di spese generali riconosciuta.

In generale infatti le misure ivi previste comportano la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l'attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori. Inoltre, quale conseguenza diretta delle diverse - e aggiuntive - modalità esecutive che dovranno attuarsi, anche nel rispetto dei protocolli su citati, in tutte le fasi di realizzazione di un'opera, è ragionevolmente prevedibile una rimodulazione dei livelli produttivi, anche nell'ambito della singola lavorazione di cantiere, rendendosi dunque necessaria una puntuale valutazione di possibili fattori correttivi dei costi economici degli interventi.

Potranno individuarsi maggiori COSTI/ONERI cosiddetti "CONNESSI", ossia direttamente riconducibili a misure di sicurezza (cosiddette misure "antiCOVID-19") dell'ambiente lavorativo "cantiere", sia nei confronti dei lavoratori delle imprese (appaltatrici, subappaltatrici), sia dei visitatori, sia dei fornitori. Tali maggiori quote economiche potranno dunque ricondursi, richiamando quanto definito dalle norme vigenti in materia, alla fattispecie di:

a) COSTI della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta.

b) ONERI aziendali per la sicurezza: afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di "datore di lavoro" e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono

ricompresi nell'ambito delle spese generali riconosciute all'operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).

La presente sezione tematica è finalizzata a fornire indicazioni per la corretta progettazione - e quantificazione - delle misure di sicurezza attuative delle previsioni di cui ai punti a) e b).

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Le misure di sicurezza previste possono dunque considerarsi estese a tutti i soggetti comunque coinvolti nelle lavorazioni (titolari del cantiere, subappaltatori, subfornitori). Il legislatore ha scelto di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 attraverso la definizione, e conseguente applicazione nei rispettivi ambiti, di "Protocolli di regolamentazione" nei quali sono fornite le misure di sicurezza ritenute necessarie ed indispensabili per l'attuazione della prevenzione del rischio relativo. In particolare le previsioni del "protocollo cantiere" di cui all'allegato 13 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 devono essere adottate dai datori di lavoro all'interno dei cantieri, per la tutela della salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

A tal fine il protocollo è strutturato in una serie di punti - da 1 a 10, come di seguito elencati:

- 1 - INFORMAZIONE
- 2 - MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERI AI CANTIERI
- 3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE
- 4 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- 5 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- 6 - GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI)
- 7 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
- 8 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
- 9 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST
- 10- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

A ciascuno dei suddetti punti sono associate misure direttamente riconducibili al datore di lavoro dell'impresa esecutrice, e dunque potenzialmente ascrivibili alle previsioni di "ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA", ovvero al committente dell'opera per conto del quale la stessa è realizzata (ossia quale "COSTO DELLA SICUREZZA") attraverso l'operato del CSP/CSE mediante le previsioni del PSC. Nondimeno occorre evidenziare che proprio in virtù della discrezionalità tecnica del progettista nell'attuare le scelte progettuali ed organizzative ritenute di volta in volta maggiormente idonee, alcune previsioni possono essere ascrivibili sia al costo della sicurezza sia all'onere aziendale della sicurezza. Al fine di rendere l'informazione relativa alla misura di sicurezza prevista nella voce di prezzario regionale quanto più possibile chiara, i contenuti della presente sezione sono presentati con la specifica se trattasi di un "COSTO DELLA SICUREZZA" da quantificarsi, qualora necessario, sempre e solo come tale, ovvero "ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA", o ancora indistintamente in uno dei due casi in funzione delle scelte progettuali del progettista/coordinatore per la sicurezza. In quest'ultima previsione la voce di elenco prezzi non riporta alcuna specifica in apertura ed è proposta di seguito alle altre in funzione delle finalità espresse nei vari punti del protocollo. Inoltre le voci prettamente di "Onere aziendale della sicurezza" non presentano alcun prezzo, essendo un "di cui" delle spese generali complessivamente riconosciute.

La finalità di tale scelta è duplice:

- da un lato si è ritenuto infatti potesse costituire un supporto per le stazioni appaltanti per la determinazione della quota di incremento percentuale applicabile (variabile potenzialmente dal +2% al +4% sul totale della spesa generale riconosciuta in attuazione delle previsioni di cui alla D.G.R.11-1330 dell'08 maggio 2020). Attraverso la lettura dei descrittivi delle voci proposte quali "onere aziendale della sicurezza" è infatti direttamente riscontrabile la messa in atto delle misure previste e dunque la loro equa quantificazione nelle spese generali riconosciute;
- dall'altro tale elenco può fungere da guida sia per il datore di lavoro sia per gli eventuali enti preposti ai controlli sulla corretta attuazione delle misure di sicurezza previste, essendo le voci direttamente ricondotte alle previsioni di adempimento del protocollo cantieri, previsioni cogenti a tutti gli effetti e la cui piena attuazione può ragionevolmente considerarsi causa esimente per una eventuale responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'ex articolo 42 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020 - ossia al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro nei casi di accertata infezione COVID-19 in ambito lavorativo.

Per completezza si ricorda inoltre che, anche laddove non presente il PSC, la stima dei costi della sicurezza dovrà comunque essere aggiornata ai sensi dell'Allegato XV punto 4.1.2 del D.Lgs. 81/08: in tali casi evidentemente per il cantiere pubblico la previsione della sicurezza e dei relativi costi è in capo alla stazione appaltante medesima, attraverso eventualmente il proprio Responsabile dei Lavori.

A margine si evidenzia che alcune voci della sezione in esame potrebbero apparire, in prima lettura, sovrapponibili in termini di descrizione/misura prevista/dispositivo etc, alle voci preesistenti nella sezione tematica 28 "Salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/08 s.m.i.": la scelta di mantenere comunque due sezioni distinte, deriva dal carattere temporaneo e sperimentale della sezione anti COVID-19: le sue specifiche misure sono infatti connesse con la condizione emergenziale in virtù dell'evolversi della situazione epidemiologica e dunque, al cessare della stessa anche le finalità delle voci ivi previste potrebbe venir meno e giustificare l'eliminazione dell'intera sezione tematica. Nei casi di stretta analogia delle voci, peraltro rari, sono stati allineati eventuali prezzi comuni in entrambe le sezioni, non essendoci alcun motivo per considerare tali nuove voci fornite sul mercato ad un prezzo diverso in funzione della destinazione d'uso nell'ambito del cantiere (specifica misura anti COVID-19).

Inoltre, come già illustrato al paragrafo 2.2.4.2 della Nota metodologica Allegato A per le voci di costo proposte nella sezione 28, quantificandosi tali voci quali "costi" per il committente e non quali "prezzi" corrisposti all'appaltatore per l'obbligazione medesima, nel richiamare i contenuti di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 del del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 265 del 13/11/2012), essendo tali costi sottratti alla logica concorrenziale del mercato, gli stessi, nella sezione 31, sono forniti PRIVI della quota di UTILE di impresa (pari al 10%), in quanto parte rappresentativa, quest'ultima, di un potenziale elemento di concorrenza tra i vari esecutori (non attuabile in quanto sottratto all'offerta medesima).

Dato l'attuale contesto normativo, si ritiene di poter prevedere che la formulazione tematica proposta, efficace ed applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione dell'edizione 2020 del prezzario sul bollettino ufficiale regionale, possa essere applicata anche a procedure di appalto in data precedente in relazione alla messa in atto delle misure e per tutta la durata in cui le stesse devono essere attuate tenendo conto dell'evolversi

della situazione epidemiologica.

A seguire si riportano alcuni approfondimenti per le misure indicate, rimandando altresì alla lettura delle note dei vari capitoli della presente sezione.

#### 1) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Il punto 5 del Protocollo di regolamentazione cantieri riporta indicazioni specifiche relativamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale necessari per la tutela della salute dei lavoratori, richiamando comunque le difficoltà esistenti relativamente al loro approvvigionamento per carenza disponibilità in commercio e rimandando alle istruzioni di utilizzo di cui alle indicazioni fornite dall'organizzazione mondiale della sanità. In tal senso si consente l'utilizzo, ai soli fini di evitare la diffusione del virus, di mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ove nominato.

L'utilizzo di tali DPI (mascherine, (guanti, occhiali, tute, cuffie) è necessario qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese.

Il protocollo prevede che sia lo stesso CSE ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione. Il datore di lavoro dal canto suo provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta.

E' di tutta evidenza dunque il ruolo di individuazione di tali DPI destinato al CSE/CSP in relazione al rischio COVID-19, chiaramente sulla base della propria valutazione progettuale, che ricordiamo essere discrezionale, in funzione delle caratteristiche del cantiere e delle lavorazioni relative. Anche per lavorazioni che per loro natura non richiederebbero l'utilizzo da parte del lavoratore di DPI specifici, essendoci comunque una interferenza connessa al rischio biologico, per distanze inferiori ad un metro, dovranno dunque essere riconosciuti i DPI necessari, e questo indipendentemente dalla presenza di lavoratori appartenenti alla stessa impresa.

Quindi il singolo DPI deve essere riconosciuto anche a lavoratori che svolgono medesima lavorazione e sono dipendenti di un'unica ditta: non è indispensabile che vi siano, perciò, due lavorazioni interferenti; tale lettura deriva dalla evidenza del protocollo stesso laddove parla di "lavorazione da eseguire in cantiere che imponga di lavorare a distanza inferiore ad 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative".

Per il necessario riconoscimento di un DPI previsto per il rischio COVID-19, il coordinatore della sicurezza dovrà dunque analizzare preventivamente tutte le fasi e le attività lavorative nonché il numero di lavoratori richiesti contemporaneamente per lo svolgimento delle stesse e prevedere, nel caso in cui le lavorazioni non siano sfalsabili e/o differibili nel tempo e nella numerosità del personale impiegato, per distanze inferiori al metro, il/i DPI ritenuti più idonei per la tutela dal rischio contagio.

Per tali motivi nell'ambito della sezione tematica 31 si è indicato un elenco di possibili DPI (mascherine, visiere, occhiali, tute, guanti) proponendoli quali "costo della sicurezza", in quanto derivanti dalla stima dettagliata e precisa condotta dal CSP/CSE in sede di stesura/aggiornamento del PSC alla luce del rischio biologico COVID-19.

In tale contesto spetterà evidentemente al datore di lavoro la verifica della costante disponibilità e attuazione delle misure di protezione garantite con l'utilizzo dei DPI, in coerenza con la reciproca responsabilità di tutela che è propria di ciascun soggetto operante in cantiere (sulla base del principio di "Tutelare se stessi per tutelare gli altri". Il CSE dovrà vigilare sul corretto impiego di tali DPI, anche in funzione del loro riconoscimento economico in sede di contabilità sui SAL (pagamento delle previsioni di costo della sicurezza "a misura", a seguito della loro reale attuazione.

Laddove possibile dovranno altresì essere privilegiate misure di DPI preferibilmente monouso di tipo "usa e getta" per ridurre al minimo il rischio contagio per utilizzo da parte di personale diverso. A tal fine tutti i prezzi previsti sono stati descritti in fornitura secca e non in nolo eventuale. Inoltre con specifico riferimento alle mascherine di "tipo chirurgico", il valore di prezzo fornito è stato mantenuto in linea con quanto stabilito dal governo, per l'intero territorio nazionale, con l'Ordinanza n. 11/2020 del 26 aprile 2020 con la quale il Commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha fissato il costo massimo di vendita al consumo di tali prodotti, pari ad euro 0,50 oltre IVA.

## 2) Pulizia, disinfezione e sanificazione del cantiere

Il punto 3 del Protocollo cantieri prevede a carico del datore di lavoro specifiche misure per attuare la pulizia e la sanificazione periodica dei locali. In generale si parla infatti delle azioni di "pulizia giornaliera" e di "sanificazione periodica" che il datore di lavoro è tenuto ad attuare per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro (spogliatoi, mense e locali comuni) dei mezzi d'opera, di lavoro e delle attrezzature e degli strumenti individuali.

Dalla lettura del protocollo alla luce delle disposizioni legislative vigenti in materia se ne deduce come evidentemente il legislatore intendesse riferirsi, nell'ambito delle misure previste nel protocollo stesso, sostanzialmente ad azioni, poste a carico del datore di lavoro, sia di pulizia (intesa come igienizzazione), sia disinfezione, sia sanificazione vera e propria, secondo le previsioni del D.M. 7 luglio 1997 n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 per la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione".

Infatti, secondo tale regolamento le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

- a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del

microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

In particolare per le attività di sanificazione in casi confermati di COVID-19 accertato, la Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, ne definisce le modalità e i prodotti da utilizzare specificatamente negli ambienti e nelle aree potenzialmente contaminate.

Dalla lettura combinata di quanto sopra riportato è evidente come non sia possibile parlare in generale di "SANIFICAZIONE" per ambienti non chiusi e come tale operazione, per lo svolgimento della quale è peraltro necessaria una qualifica specifica da parte dell'operatore economico, non sia prevedibile "giornalmente", in quanto attività costosa e richiedente un certo tempo esecutivo. Tale considerazione è confermata anche dalla successiva previsione del protocollo medesimo, laddove si richiede espressamente una azione di sanificazione, atta a rendere sani determinati ambienti attraverso la disinfezione associata al controllo e al miglioramento delle condizioni del microclima, della temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore, nei casi di presenza di casi confermati di COVID-19. In tali casi all'interno del cantiere sarà necessario procedere con operazioni di pulizia, con acqua e detergenti neutri e successivamente sanificare con opportuna decontaminazione attraverso l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% ovvero di etanolo al 70% per quelle superfici che possono essere danneggiate dall'uso dell'ipoclorito di sodio. Tale trattamento deve essere altresì eseguito quando è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente, tenuto a stabilirne la periodicità, per particolari situazioni ambientali rilevate.

Quindi un intervento specifico - la sanificazione - in situazioni straordinarie, determinate e singolari.

Inoltre occorre ricordare che tali operazioni di sanificazione richiedono preventivamente il campionamento della superficie da decontaminare per il rilevamento della contaminazione batterica e micotica presente, nonché il relativo smaltimento del rifiuto prodotto, essendo rifiuto speciale, comportando inevitabilmente costi di esecuzione - oltre che tempi - elevati.

Per tali motivi tali operazioni di sanificazione rappresentano sempre un costo della sicurezza da valutarsi ad opera del CSP/CSE in fase di stesura del PSC. Qualora la previsione di partenza non venisse eseguita - ad esempio per assenza di caso COVID-19 conclamato - tale misura non verrà contabilizzata e pagata all'impresa, in quanto non eseguita.

Nei casi ordinari, anche con cadenza giornaliera, sono invece da prevedersi sempre operazioni di "pulizia" e "disinfezione" secondo i presupposti di seguito illustrati.

Le azioni di DISINFEZIONE, intesa come insieme di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni, da svolgersi dopo idonea azione di pulizia, potranno essere quantificate in termini di costi della sicurezza in funzione delle scelte progettuali ed organizzative del CSP/CSE in sede di stesura del PSC. In particolare tali misure di disinfezione, interessando l'insieme delle maestranze presenti in cantiere, potranno essere adottate quali dispositivi di protezione collettiva (DPC) per la salute dei lavoratori, e quindi in quanto tali riconoscibili comunque nell'ambito dei "costi della sicurezza" veri e propri. Nell'ambito del protocollo si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a garantire la disinfezione dei mezzi d'opera con le relative cabine di regia e pilotaggio, le auto di servizio e/o a noleggio e i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Le azioni di PULIZIA, intesa come l'insieme dei procedimenti e delle azioni atte a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza, sono sempre da svolgersi prima della vera e propria azione di disinfezione; in generale i relativi costi sono già ricompresi nei costi relativi al noleggio dei singoli locali.

Le semplici azioni di pulizia sono dunque generalmente da considerare ricomprese nell'ambito della componente aggiuntiva di spese generali riconosciuta. Il datore di lavoro è tenuto a verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali impedendone l'uso promiscuo tra più lavoratori e

fornendo specifico detergente rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. Per le attrezzature per le quali non sia possibile evitare l'uso promiscuo, le stesse devono essere disinfettate prima di essere utilizzate da ciascun diverso operatore.

### 3) Gestione dei fornitori esterni - modalità di accesso al cantiere

Il punto 2 del Protocollo cantieri prevede espressamente la necessaria integrazione del PSC da parte del CSE per l'individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto dei fornitori esterni con il personale presente in cantiere. In particolare, nel ricordare che sarebbe auspicabile la permanenza sul mezzo del fornitore medesimo durante le operazioni di carico/scarico, qualora lo stesso avesse necessità di scendere, allora dovrà essere effettuata la misurazione della temperatura e forniti appositi DPI anti contagio, oltre che destinato un apposito servizio igienico dedicato. Tali misure rappresentano, conseguentemente, un costo della sicurezza, qualora previste dal CSP/CSE.

### 4) Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Il punto 8 del Protocollo cantieri prevede l'azione dell'autorità sanitaria e del CSP/CSE per la definizione delle modalità di gestione di un caso sospetto di COVID-19, al fine di ridurre al minimo le occasioni di potenziale contagio nei confronti di altro personale e poter avviare le procedure previste per il suo tempestivo allontanamento dall'ambiente di lavoro, nonché la successiva indispensabile azione di sanificazione degli ambienti e dei luoghi di passaggio. In tal senso il CSP/CSE potrà, nell'ambito della stesura del PSC, prevedere procedure e specifici locali all'uopo destinati (ulteriori, aggiuntivi e ad uso esclusivo), riconoscendone i relativi costi quali "costi della sicurezza".

Considerata la peculiarità della sezione tematica proposta, ossia la definizione di misure da attuarsi nel contesto emergenziale generato dal rischio COVID-19, i contenuti presentati nella stessa sono da considerarsi con carattere sperimentale e transitorio, in quanto derivanti dalle necessità correlate ad un periodo emergenziale che - come auspicabile - potrebbe concludersi nei mesi a venire.

I prezzi proposti per le misure previste sono stati desunti attraverso indagini di mercato che hanno visto spesso valori fluttuanti e anche significativamente diversi fra loro, in particolare per i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti dal protocollo cantieri ovvero per le misure di pulizia/disinfezione/sanificazione.

In tal senso potrebbe essere necessaria una revisione intermedia dei prezzi ivi proposti, in funzione degli sviluppi delle condizioni di mercato che si verificheranno nei prossimi mesi, per cui in funzione delle eventuali mutazioni delle condizioni previste sarà possibile anche una revisione intermedia della presente sezione tematica, al di là della validità annuale del prezzario regionale 2020. A tal fine, in attuazione della D.G.R. 11-1330 dell'08 maggio 2020, saranno presi in conto anche gli eventuali risultati del monitoraggio sull'andamento delle previsioni ad opera del tavolo di lavoro appositamente predisposto tra la Direzione OOPP e le associazioni rappresentative.

I prezzi sono comprensivi del 26,50% (15% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali n. 26 del 22 maggio 2020, nel quale il

Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza maggio 2020).

Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: [www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte-manodopera-applicata](http://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte-manodopera-applicata).

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alla tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.



## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31	Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19					
31	31.A05	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 1 - INFORMAZIONE					<p><i>Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la consegna e/o l'affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il personale prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di dover tempestivamente informare l'Autorità sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive). 3) il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro,</i></p>
							<i>indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.</i>

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A05.A05	Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni.					<i>Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la consegna e/o l'affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il personale prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di dover tempestivamente informare l'Autorità sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive). 3) il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro,</i>
							<i>indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.</i>
31	31.A05.A05.005	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello polionda di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere	cad	5,00			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A05.A05.010	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in alluminio, di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere	cad	40,00			
31	31.A05.A05.015	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in materiale vario (plastica, pellicola adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in cantiere	cad	9,81			
31	31.A05.A05.020	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata in alluminio spessore 5/10 o altro materiale ad alta rigidità e resistente agli agenti atmosferici, recante tutte le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.	m²	130,00			
31	31.A05.A05.025	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste che garantiscano un'ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.	cad	1,50			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A05.A05.030	Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di comportamento connesse con la misura del distanziamento umano in ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni e per l'attuazione delle misure igieniche personali	h	33,56			
31	31.A05.A05.035	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - Procedure da adottare per il controllo del personale prima dell'accesso in cantiere - modalità di controllo e misurazione dello stato febbrile mediante idonea strumentazione elettronica senza contatto e gestione dei casi con temperatura superiore i 37,5°. Informazione sulla dichiarazione tempestiva dovuta da parte del lavoratore con sintomi influenzali e/o proveniente da zone a rischio e/o a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni antecedenti; obbligo do informazione del proprio medico di famiglia e dell'Autorità sanitaria e permanenza al proprio domicilio.	h				
31	31.A05.A10	Informazione e formazione sulle procedure da adottare per il personale dipendente e per il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) relativa alle modalità di pulizia e disinfezione dei mezzi e/o delle attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione					
31	31.A05.A10.005	costo orario	h	33,56			
31	31.A05.A15	Informazione del personale presente in cantiere per le modalità da attuarsi in caso di caso sospetto COVID-19.					

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A05.A15.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Informazione sulle procedure di isolamento da adottare in caso di personale già presente in cantiere e per il quale siano riscontrati sintomi influenzali con febbre superiore a 37,5 o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, come da disposizioni dell'Autorità sanitaria e del Coordinatore per la Sicurezza (CSP o CSE). Modalità di attuazione delle previsioni di cui al successivo punto 8 del Protocollo Allegato 13 al D.P.C.M. 17 maggio 2020.	h	35,36			
31	31.A10	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 2 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI					<i>Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate dal CSP/CSE nell'ambito del PSC procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in cantiere.</i>
31	31.A10.A05	Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee istruzioni, ad opera di personale appositamente formato, per gli autisti dei mezzi di trasporto, inerenti l'area di stazionamento e le modalità di scarico, da condursi prioritariamente senza la discesa dai relativi mezzi.					
31	31.A10.A05.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - rilascio istruzioni operative	cad	5,20			
31	31.A10.A10	Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico Per ciascun addetto					
31	31.A10.A10.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Misurazione della temperatura corporea del fornitore esterno mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto	cad	0,26			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A10.A10.010	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI (mascherina, guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica).	cad	9,72			
31	31.A10.A10.015	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - informazione del fornitore esterno circa la preclusione dell'accesso in caso di contatti avvenuti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Acquisizione dichiarazione	cad				
31	31.A10.A15	Postazione igienica completa per esclusivo utilizzo da parte di fornitori/trasportatori e altro personale esterno composta da lavabo a colonna con dosatore di gel igienizzante mani a soluzione idro alcolica e seduta wc. Comprensivo di idonea pulizia e disinfezione periodica.					
31	31.A10.A15.005	COSTO DELLA SICUREZZA di competenza del CSP/CSE ove nominato - Costo noleggio mensile	g	180,00			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A15	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE					<i>Il presente capitolo sviluppa le misure da adottarsi nel rispetto del punto 3 del Protocollo di regolamentazione cantieri (Allegato 13). In generale si parla delle azioni di pulizia giornaliera e di sanificazione periodica che il datore di lavoro è tenuto ad attuare per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro (spogliatoi, mense e locali comuni) dei mezzi d'opera, di lavoro e delle attrezzature e degli strumenti individuali. Nel protocollo sono ricondotte a carico del datore di lavoro sia azioni di pulizia (intesa come igienizzazione), sia disinfezione, sia sanificazione vera e propria, secondo le previsioni del D.M. 7 luglio 1997 n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 per la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione". Si rimanda alla lettura della premessa della sezione per dettagli.</i>

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A15.A05	DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già compensata nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.					<i>Le azioni di DISINFEZIONE, intesa come insieme di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni, da svolgersi dopo idonea azione di pulizia, potranno essere quantificate in termini di costi della sicurezza in funzione delle scelte progettuali ed organizzative del CSP/CSE in sede di stesura del PSC. In particolare tali misure di disinfezione potranno essere adottate quali dispositivi di protezione collettiva (DPC) per la salute dei lavoratori. Le azioni di PULIZIA, intesa come l'insieme dei procedimenti e delle azioni atte a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza, sono sempre da svolgersi prima della vera e propria azione di disinfezione; i relativi costi sono già ricompresi nei costi relativi al noleggio dei singoli locali.</i>
31	31.A15.A05.005	per superfici fino a 500 m2	m²	1,81			
31	31.A15.A05.010	per superfici oltre 500 m2	m²	1,20			



## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A15.A10	TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE ESEGUITO ALL'ESTERNO. Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno ottenuto mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82"che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo).					
31	31.A15.A10.005	per superfici fino a 1000 m2	m²	1,30			
31	31.A15.A10.010	per superfici oltre 1000 m2	m²	0,70			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A15.A15	DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA O DI PILOTAGGIO DEI MEZZI D'OPERA E DEL PARCO AUTO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento dovrà essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già compensata in costi e oneri relativi agli automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.					<i>Il datore d lavoro è tenuto a garantire la disinfezione dei mezzi d'opera con le relative cabine di regia e pilotaggio, le auto di servizio e/o a noleggio e i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.</i>
31	31.A15.A15.005	per ogni operazione	cad	13,80			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A15.A20	DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCOUO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili per i quali sia prevedibile un uso promiscuo tra diversi soggetti, ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo).					<i>Il datore di lavoro è tenuto a verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali impedendone l'uso promiscuo tra più lavoratori e fornendo specifico detergente rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. Per le attrezzature per le quali non sia possibile evitare l'uso promiscuo, le stesse devono essere disinfettate prima di essere utilizzate da ciascun diverso operatore.</i>
31	31.A15.A20.005	Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno	cad	50,00			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A15.A25	<b>SANIFICAZIONE CON PRODOTTI CONTENENTI IPOCLORITO DI SODIO ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA.</b> Tale trattamento è richiesto in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 ovvero quando questo trattamento è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per particolari situazioni ambientali rilevate. Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo senza procurare corrosioni o altro). L'area sottoposta al trattamento dovrà essere delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.					<i>Le azioni di SANIFICAZIONE, atte a rendere sani determinati ambienti attraverso la disinfezione associata al controllo e al miglioramento delle condizioni del microclima - temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore - sono espressamente previste dal punto 3 dell'Allegato 7 nei casi di presenza di casi confermati di COVID-19. In tali casi all'interno del cantiere sarà necessario procedere con operazioni di pulizia, con acqua e detergenti neutri e successivamente sanificare con opportuna decontaminazione attraverso l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% ovvero di etanolo al 70% per quelle superfici che possono essere danneggiate dall'uso dell'ipoclorito di sodio. Tale trattamento deve essere altresì eseguito quando è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente, tenuto a stabilirne la periodicità, per particolari situazioni ambientali rilevate. Per tali motivi tali operazioni rappresentano sempre un costo della sicurezza da valutarsi ad opera del CSP/CSE in fase</i>
							<i>di stesura del PSC. Qualora la previsione di partenza non venisse eseguita - ad esempio per assenza di caso COVID-19 conclamato - tale misura non verrà contabilizzata e pagata all'impresa, in quanto non eseguita.</i>
31	31.A15.A25.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - Locale fino a 500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,40			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A15.A25.010	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - Locale oltre i 500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,79			
31	31.A15.A30	SANIFICAZIONE TRAMITE OZONO ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA. Sanificazione tramite ozono riconosciuta come presidio naturale dal Ministero della salute prot. n. 24482 del 31 luglio 1996.L'area sottoposta al trattamento deve essere delimitata, vietata all'accesso di personale e successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità previa misurazione dell'ossigeno al fine di evitare concentrazioni di ozono in aree localizzate. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.					
31	31.A15.A30.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - Locale fino a 500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,50			
31	31.A15.A30.010	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - Locale oltre i 500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,79			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A15.A35	SANIFICAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA. Sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale eseguito da parte di personale equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di sanificazione cabine costituito da bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare per molti minuti l'abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell'abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo sottoposto al trattamento dovrà essere chiuso, vietato l'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 1 ora prima di consentire l'uso. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82.					
31	31.A15.A35.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - per ogni intervento	cad	17,00			
31	31.A15.A40	SANIFICAZIONE del bagno chimico, eseguita da ditta qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il bagno sottoposto al trattamento dovrà essere vietato all'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità. Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.					

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A15.A40.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - per ogni intervento	cad	24,00			
31	31.A15.A45	CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO DELLE SUPERFICI. Campionamento microbiologico delle superfici in modo da consentire la rilevazione della biocontaminazione delle superfici eseguito secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 14698 e ISO 18593. Compreso il campionamento eseguito mediante tampone di superficie pre e post intervento, nonché relativa analisi ed emissione di apposito certificato di laboratorio. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82.					<i>Il campionamento consente di rilevare la contaminazione batterica e micotica presente sulla porzione di superficie interessata mediante l'utilizzo di strumenti che catturano i microrganismi aderenti sul substrato. La scelta dei punti di campionamento è a discrezione del richiedente l'esame, privilegiando i punti critici, ovvero punti in cui la presenza di patogeni può risultare rischiosa. In particolare potranno essere scelti punti che siano frequentemente toccati, ovvero punti hand touch o comunque punti che possono veicolare indirettamente patogeni.</i>
31	31.A15.A45.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - per ogni intervento	cad	150,01			
31	31.A15.A50	PROCEDURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, SUCCESSIVA ALLA SANIFICAZIONE ATTIVATA PER PRESENZA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI PERSONA CONCLAMATA COVID 19. Attivazione procedura e smaltimento rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo di cui al codice CER/EER 18.01.03 disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82					<i>Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER/EER 18.01.03, è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g) come: «i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari»</i>

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A15.A50.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 - per ogni intervento	cad	400,00			
31	31.A20	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 4 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI					<i>Il datore di lavoro è tenuto al controllo dello stato di salute del personale prima dell'accesso in cantiere mediante misurazione della temperatura corporea; è altresì tenuto a richiamare i corretti comportamenti da tenere sul piano dell'igiene. A tal fine deve installare idonea postazione di check-point prima dell'ingresso e deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per la pulizia delle mani che dovrà avvenire anche durante l'esecuzione delle lavorazioni.</i>
31	31.A20.A05	POSTAZIONE FISSA O MOBILE da installare in cantiere					
31	31.A20.A05.005	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere per il controllo della temperatura corporea (Check Point per accesso).	cad				
31	31.A20.A05.010	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - postazione completa per il lavaggio delle mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso del cantiere o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, in zone facilmente accessibili.	cad				
31	31.A20.A10	VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA					



## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A20.A10.005	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - termometro digitale manuale ad infrarossi senza contatto, a batteria ricaricabile, impugnatura ergonomica e a forma a pistola, resistente agli urti e a tenuta stagna. Display LCD, misurazione istantanea in massimo 1 sec, memorizzazione delle temperature, segnale acustico della avvenuta misurazione e sensore frontale IR.	cad				
31	31.A20.A10.010	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - sistema digitale di rilevazione della temperatura o termoscaner digitale formato da una telecamera a due lenti, velocità di rilevazione massima 0,2 sec a persona, taratura fino a 0,5°C, rilevazione a distanza fino a mt. 3, una unità di controllo a distanza o tablet per la visione in tempo reale delle rilevazioni, memorizzazione dati, messaggio vocale di allerta rilevazione febbre, display 10" a colori. Il sistema è alimentato a corrente a 220v e/o con batteria ricaricabile. Dotato di supporti per ancoraggio alla parete o al soffitto o a terra su piedistallo con regolazione dell'inclinazione. Scheda wifi per trasferimento dati.	cad				
31	31.A20.A15	PRODOTTI DISINFETTANTI classificati "biocidi" PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, confezionati in appositi contenitori con tappo chiudibile, idonei alla sanificazione o disinfezione di locali e attrezzature da applicare mediante dispersione o nebulizzazione o a mano.					
31	31.A20.A15.005	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - Fornitura e posa di gel igienizzanti a base alcolica per le mani, in flaconi da diverso formato con dosatore o tappo richiudibile, con o senza apposita gabbia di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani	cad				

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A25	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 5 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE					Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso dei DPI idonei (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In tali evenienze in mancanza di idonei DPI le lavorazioni dovranno essere sospese per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI. Il CSE, laddove nominato, provvede a riguardo ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari. Il CSP, con il coinvolgimento degli RLS/RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure del protocollo assicurandone l'attuazione. Il datore di lavoro dovrà provvedere a rinnovare e a distribuire regolarmente a tutti i lavoratori gli indumenti di lavoro e i DPI necessari. Da quanto espresso ne consegue che la previsione del DPI quale costo della sicurezza è dovuta nel caso in cui
							la lavorazione in esecuzione presupponga la presenza di più personale che si trova a lavorare a distanze inferiori ad un metro e che per il rischio proprio di attività, non necessiterebbe per l'esecuzione in sicurezza, di quel DPI specifico, che diviene tuttavia necessario e quotato come costo, a seguito dell'interferenza connessa alla presenza del rischio COVID-19

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A25.A05	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.					<i>Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)</i>
31	31.A25.A05.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa	cad	4,00			
31	31.A25.A10	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.					<i>Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)</i>
31	31.A25.A10.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa	cad	5,00			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A25.A15	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.					<i>Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)</i>
31	31.A25.A15.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa	cad	0,51			
31	31.A25.A20	TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire l'isolamento, la resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi di raggiungere la cute oltre che impedirne la diffusione. Non devono causare irritazioni cutanee o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute. Devono essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti della norma EN 14325. L'indumento deve essere realizzato in modo che il portatore abbia libertà di movimento e sia il più comodo possibile e sottoposto alla prova dei "sette movimenti".					<i>La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro</i>

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A25.A20.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa	cad	7,50			
31	31.A25.A25	TUTA COMPLETA (Tipo 3: indumento a tenuta di liquido) tute intere o tute in due o più pezzi, con o senza cappuccio o visiere, con o senza calzari o copri stivali, con o senza guanti, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità per la protezione dell'intero corpo. Completa di componenti, quali cappucci, guanti, stivali, visiere e/o apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Deve essere resistente alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento, repellente ai liquidi, resistente all'usura e agli strappi.					<i>La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro</i>
31	31.A25.A25.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa	cad	10,01			
31	31.A25.A30	TUTA COMPLETA (Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi) tute intere o tute in due pezzi, con cappuccio, con calzari o copri stivali, con o senza guanti integrati, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità, repellente ai liquidi e alle particelle contaminanti. Deve essere resistente alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento resistente all'usura e agli strappi.					<i>La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro</i>

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A25.A30.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa	cad	9,00			
31	31.A25.A35	OCCHIALI PROTETTIVI per le lavorazioni che espongono a rischi ottici quali la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - rischi meccanici - causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici - Trasparenti, anti-appannamento, anti-riflesso, anti-impatto, resistente ai raggi UV, realizzati in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni e rigidità, resistenza all'abrasione e agli agenti chimici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166:2004.					<i>La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro</i>
31	31.A25.A35.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - Tipo occhiale semplice (DPI II categoria)	cad	3,50			
31	31.A25.A35.010	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - Tipo a protezione laterale, superiore ed inferiore, stanghette regolabili ed inclinabili	cad	3,70			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A25.A35.015	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - Tipo occhiale a maschera (DPI III categoria)	cad	4,00			
31	31.A25.A40	VISIERA DI PROTEZIONE (DPI III cat.) UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore, completa di fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, sistema antiriflesso e tale da non consentire la distorsione della visione.					<i>La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro</i>
31	31.A25.A40.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa	cad	11,01			
31	31.A25.A45	GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Conformi alla norma EN 455-1 2000 punto 5 tenuta all'acqua e ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009					<i>Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro</i>
31	31.A25.A45.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - un paio	cad	0,20			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A30	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 6 - GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)					<i>L'accesso agli spazi comuni deve essere CONTINGENTATO, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il CSE provvede ad integrare il PSC anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere ovvero con la previsione di ulteriori baraccamenti. Come già richiamato al punto 3 del protocollo allegato 13, il datore di lavoro provvede a garantire la pulizia e la disinfezione giornaliera con prodotti idonei e la sanificazione periodica degli stessi.</i>
31	31.A30.A05	NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta richiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/occupato. Prefabbricato del tipo compatto					
31	31.A30.A05.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE - noleggio mensile	cad	180,00			



## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A30.A10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHERMO PROTETTIVO in plexiglass parafiato, dello spessore 5 mm, trasparente, bordo filo lucido, per scrivanie, tavoli mensa, completo di appoggio e/o ancoraggi o predisposta con fori per l'ancoraggio verticale e/o al tavolo, dimensioni minime L 50 cm e H 100 cm					
31	31.A30.A10.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con utilizzo locali comuni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta): locale mensa e locale spogliatoio	m <sup>2</sup>	80,01			
31	31.A30.A15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VENTILAZIONE completo di valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente, diffusore circolare, del diametro di: 100 mm, cablaggi elettrici, viti di ancoraggio, tipo Vortice o equivalente. Compreso ogni onere per l'istallazione e il funzionamento oltre che per la formazioni di fori con trapano a tazza e quant'altro occorre.					
31	31.A30.A15.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE	cad	60,00			
31	31.A30.A20	PULIZIA E DISINFEZIONE GIORNALIERA E SANIFICAZIONE PERIODICA					
31	31.A30.A20.005	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - dei locali mensa e spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti di lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie	cad				
31	31.A30.A20.010	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - pulizia con appositi detergenti delle tastiere dei distributori di bevande	cad				

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A35	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 7 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)					<i>Limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19 le imprese potranno, d'intesa con le rappresentanze sindacali, disporre al riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.</i>
31	31.A35.A05	Revisione attività formativa favorendo quella a distanza					
31	31.A35.A05.005	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro	cad				
31	31.A40	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 8 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE					<i>Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del CSE se nominato. Ne consegue che l'eventuale previsione di box adibito al ricovero del caso "sospetto COVID-19 potrà ricondursi a costo della sicurezza in quanto misura integrativa nel PSC in forma aggiuntiva rispetto a quelli già previsti. Il datore di lavoro collabora con le autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.</i>

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A40.A05	EVENTUALE NOLEGGIO DI BOX DI CANTIERE - realizzato da struttura di base, sollevata da terra e elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale, divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incl. armata di appoggio. USO INFERMERIA -ADIBITO ALLA GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA					
31	31.A40.A05.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE. Costo primo mese o frazione di mese	cad	340,00			
31	31.A40.A05.010	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	132,00			

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A45	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 9 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST					<i>La sorveglianza sanitaria va proseguita anche nel periodo emergenziale rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, in quanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il CSE nell'integrazione di tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.</i>
31	31.A45.A05	sorveglianza sanitaria periodica/ visite preventive/ visite a richiesta/ visite da rientro da malattia					
31	31.A45.A05.005	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro	cad				
31	31.A50	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 10 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE					<i>Per gli ambienti ove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. In CSE ove nominato provvede ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi.</i>

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A50.A05	I datori di lavoro adottano il protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ULTERIORI misure di precauzione previste dai punti 1-10, da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del CSE ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.					
31	31.A50.A05.005	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro	cad				
31	31.A50.A10	Costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione presieduto dal medico competente che collabora con le figure preposte alla sicurezza del cantiere, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS					
31	31.A50.A10.005	...	cad				
31	31.A80	PULIZIA E SANIFICAZIONE STRADE					
31	31.A80.A05	Lavaggio e sanificazione di carreggiate stradali prima di qualsiasi operazione che preveda lo scavo o la scarifica della pavimentazione bituminosa o la rimozione di pavimentazioni lapidee, con mezzo meccanico, autobotte a pressione della capacità minima di 3000 litri dotata di ugelli frontali e laterali comandati idraulicamente per il lavaggio della pavimentazione, con acqua e soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata 130 volumi in ragione di 0,5 litri su 1000 litri) o altra soluzione idonea.					
31	31.A80.A05.005	...	m²	0,41	0,27	65.67%	

## Sezione 31: Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
31	31.A80.A10	Lavaggio e sanificazione di marciapiedi o banchine prima di qualsiasi operazione che preveda lo scavo o la demolizione della pavimentazione bituminosa o la rimozione della pavimentazione lapidea, con autocarro della portata sino a 40 q.li dotato di cisterna con capacità litri 500 e attrezzato con gruppo elettrogeno per il funzionamento della idrolavatrice per il lavaggio della pavimentazione con acqua e soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata a 130 volumi in ragione di 0,5 litri su 1000 litri) o altra soluzione idonea.					
31	31.A80.A10.005	...	m²	0,57	0,37	65.59%	